

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6905 del 02/12/2025
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - Caviro Extra SpA CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA (RA), VIA CONVERTITE N. 8 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ IPPC DI LAVORAZIONE DI PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE E GESTIONE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (PUNTI 6.4.b.2 e 5.3.b.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7195 del 02/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno due DICEMBRE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **Caviro Extra SpA** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA (RA), VIA CONVERTITE N. 8 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ IPPC DI LAVORAZIONE DI PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE E GESTIONE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (PUNTI 6.4.b.2 e 5.3.b.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'attività IPPC di lavorazione di prodotti e sottoprodotti della vinificazione e gestione di rifiuti non pericolosi (punti 6.4.b.2 e 5.3.b.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) in oggetto, Caviro Extra SpA con sede legale e installazione in Comune di Faenza, Via Convertite n. 8 (C.F./P.IVA 0227414039) risulta titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi, in corso di riesame;
- per l'esercizio dell'attività IPPC di produzione di acido tartarico naturale (punto 4.1.b dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), lo stesso gestore risulta altresì titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2025-3796 del 01/07/2025 e smi;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi presentata da Caviro Extra SpA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 30/07/2025 (ns. PG/2025/139196) come successivamente integrata in data 08/09/2025 (ns. PG/2025/158906) ai fini dell'avvio del procedimento, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE SAC di Ravenna inviata in data 08/08/2025 (ns. PG/2025/144246), riguardante:

- l'aggiornamento della planimetria depositi e stoccaggi Allegato 3D in ottemperanza al Piano di Adeguamento/Miglioramento stabilito nell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2025-3796 del 01/07/2025 e smi;
- l'installazione di nuovo sistema di misura della benzina per l'operazione di denaturazione dell'alcool;
- lo spostamento di due baie di carico/scarico delle autobotti di etanolo;
- la realizzazione di due strutture telonate adibite a ricovero e ricarica di mezzi come carrelli elevatori e Piattaforme di Lavoro Elevabili PLE utilizzati all'interno dell'installazione;

ferme restando la capacità produttiva massima annua già autorizzata e la potenzialità di trattamento già autorizzata;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004* e smi recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1113 del 27/07/2011* recante indicazioni per i gestori delle installazioni IPPC e l'autorità competente per i rinnovi delle AIA;

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

DATO ATTO che le variazioni comunicate non necessitavano di essere sottoposte ad alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, in quanto non incidenti su caratteristiche, funzionamento e potenzialità dell'installazione;

PRESO ATTO che, come dichiarato dal gestore nella documentazione presentata a corredo della comunicazione di modifica, le suddette variazioni non costituiscono aggravio sia del preesistente livello di rischio di incidente rilevante, sia del preesistente livello di rischio di incendio;

RILEVATO che la documentazione tecnica allegata alla comunicazione di modifica in oggetto risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per concludere l'istruttoria per l'aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi, per cui veniva avanzata richiesta di integrazioni ai fini istruttori in data 10/10/2025 (ns. PG/2025/179558) con sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la documentazione integrativa presentata da Caviro Extra SpA, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 03/11/2025 (ns. PG/2025/158906);

RILEVATA l'esistenza di motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza di modifica, come comunicato al gestore in data 13/11/2025 ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e smi (ns. PG/2025/201943);

VISTE le osservazioni, corredate da documentazione, volte al superamento del motivo ostativo comunicato con nota ns. PG/2025/201943 del 13/11/2025 presentate dal gestore in data 21/11/2025 (ns. PG/2025/207782);

RITENUTO superato il motivo ostativo comunicato, vista la planimetria Allegato 3D nella revisione del 21/11/2025 presentata in data 21/11/2025 (ns. PG/2025/207782), corretta dai refusi evidenziati in sede di comunicazione di motivi ostativi;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi, per le parti interessate;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate

in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti nell'installazione in oggetto sono determinate secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 soprarichiamata con le riduzioni di cui alla Legge n. 1/2011, come da AIA n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi, per cui il gestore ha provveduto in proposito (ns. PG/2025/200687 del 12/11/2025, PG/2025/200679 del 12/11/2025, PG/2025/200681 del 12/11/2025, PG/2025/200674 del 12/11/2025).

Le garanzie finanziarie in essere prestate a favore di questa Agenzia, che non subiscono variazioni in termini di ammontare e di durata, dovranno essere adeguate per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che le suddette garanzie finanziarie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di accogliere le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, che sono da considerare come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede

all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi;

2. **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi rilasciata, nella persona del proprio gestore, alla ditta **Caviro Extra SpA** con sede legale e installazione in Comune di Faenza (RA), Via Convertite n. 8 (Partita IVA / C.F. 02274140397) per l'esercizio dell'attività IPPC di lavorazione di prodotti e sottoprodotti della vinificazione e gestione rifiuti speciali non pericolosi (punti 6.4.b.2 e 5.3.b.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando il **paragrafo B1) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 500,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 30/07/2025 (ns. PG/2025/139196) come successivamente integrata in data 08/09/2025 (ns. PG/2025/158906) ai fini dell'avvio del procedimento, il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi con versamento effettuato in data 18/07/2025 per un importo pari a € 250,00 e in data 05/09/2025 per un importo pari a € 250,00 (totale € 500,00).

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi, sono da considerare le seguenti variazioni impiantistiche:

- l'installazione di nuovo sistema di misura della benzina per l'operazione di denaturazione dell'alcool. Presso l'installazione è presente un serbatoio di benzina (metallico, cilindrico ad asse orizzontale e interrato) avente capacità pari a 35 m³, a servizio dell'impianto di denaturazione, per la miscelazione di bioetanolo e benzina. Il nuovo misuratore di portata massico, avente maggiore precisione rispetto a quello esistente, verrà installato su una linea di bypass parallela all'esistente e permetterà l'ottenimento di una nuova ricetta di denaturazione tra etanolo e benzina. L'esistente misuratore di portata massico viene dismesso senza rimozione;
- lo spostamento di due baie di carico/scarico delle autobotti di etanolo, localizzate nei pressi dei bacini di contenimento AB1 e AB2a, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, minimizzando i percorsi di tubazioni fisse (mantenendo minima la presenza di tubazioni flessibili) e quindi i possibili punti di rilascio accidentale, e ottimizzare la viabilità interna. In particolare, le baie n° 3 (PA5) e n° 7 (PA3) saranno spostate dalla posizione attuale, a Nord dei bacini AB1 e AB2a, rispettivamente a Est e a Ovest degli stessi. Le baie oggetto di modifica saranno dotate dei medesimi sistemi di prevenzione

e protezione implementati per le baie esistenti e, al pari delle precedenti, avranno dimensione pari a circa 3,6 m x 20 m e saranno realizzate in cemento armato previa scorticatura dell'asfalto per circa 50 cm. Le baie esistenti saranno dismesse senza rimozione;

- la realizzazione di due strutture telonate adibite a ricovero e ricarica di mezzi come carrelli elevatori e Piattaforme di Lavoro Elevabili PLE utilizzati all'interno dell'installazione, in area già impermeabilizzata e dotata dei sottoservizi necessari. Le due strutture avranno rispettivamente dimensioni di circa 18,00 m x 12,00 m e 8,00 m x 15,00 m, entrambe di altezza utile interna di circa 3,50 m;

3. Di stabilire che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, il gestore è tenuto a darne comunicazione tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna;
4. Di dare atto che è aggiornata la planimetria Allegato 3D "Stoccaggio MP e rifiuti" nella revisione del 21/11/2025, acquisita agli atti con la comunicazione di modifica, da mantenere a disposizione degli organi di controllo;
5. Di stabilire che, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dal rilascio del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare tramite appendice le garanzie finanziarie attualmente in essere, con riferimento al presente atto.
Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, le operazioni di recupero dei rifiuti possono essere proseguite nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente.
6. Di dare atto che le suddette garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
7. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi;
8. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Faenza e dell'Unione della Romagna Faentina, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
9. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, Via Marconi n. 14;
10. Di dare atto che per la realizzazione delle modifiche impiantistiche comunicate ai fini dell'AIA, sono comunque fatti salvi gli adempimenti a carico del gestore previsti dal D.Lgs n. 105/2015 in materia di rischio di incidente rilevante, nonché gli adempimenti previsti dai vigenti regolamenti edilizi;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Ing. Francesca Chemeri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.